



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

GL/COO:af

Roma, 2 ottobre 2014

Informativa n. 19/14

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Fatturazione elettronica P.A.

Caro Presidente,

tenuto conto della recente entrata in vigore delle norme in materia di fatturazione elettronica, considerata l'importanza della materia per i nostri iscritti negli Albi, ritengo utile fornirVi uno schema sintetico delle principali novità introdotte.

L'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle amministrazioni dello Stato è stato introdotto dall'art. 1, commi 209-214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) che, a tal fine ha istituito il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale deve obbligatoriamente transitare ogni fattura indirizzata alla pubblica amministrazione. L'SdI, istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze è gestito dall'Agenzia delle Entrate attraverso la Sogei.

In attuazione della previsione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55¹, è stato poi emanato il Regolamento che ha stabilito i tempi di adeguamento per le diverse amministrazioni e le modalità operative per l'emissione, la trasmissione ed il ricevimento della fattura elettronica.

La normativa sulla fatturazione elettronica trova applicazione nei riguardi delle amministrazioni pubbliche che rientrano nel conto economico consolidato dello Stato, così come individuate nell'elenco ISTAT pubblicato annualmente ai sensi dell'art. 1, comma 3 legge 31 dicembre 2009, n. 196². Conseguentemente, gli ordini professionali, in ragione della loro autonomia finanziaria, sono esclusi dal novero dei destinatari della normativa.

¹ Sull'attuazione del Regolamento si vedano anche Circ. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria dello Stato n. 37 del 4 novembre 2013; Circ. Ministero dell'Economia e delle Finanze e Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, N. 1 del 31 marzo 2014; Circ. Agenzia Entrate 24 giugno 2014, n. 18/E.

² L'Istat predispone annualmente e pubblica sulla G.U. l'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S13), i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato dello Stato. Si noti che rientrano nell'elenco le Casse nazionali di previdenza e assistenza sociale, mentre sono assenti gli ordini professionali.



Salvi i casi di adesione volontaria anticipata al processo di fatturazione elettronica (art. 6, comma 1 del decreto), gli obblighi di adeguamento decorrono dal **6 giugno 2014** solo nei confronti delle seguenti amministrazioni pubbliche: Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti Nazionali di previdenza e assistenza sociale; per le altre amministrazioni nazionali il termine fissato per l'adeguamento è il **31 marzo 2015**.

Pertanto, scaduti detti termini, le P.A interessate non potranno più accettare fatture cartacee o anche elettroniche ma non trasmesse attraverso il SdI. Inoltre, trascorsi tre mesi dai termini stabiliti, le stesse amministrazioni non potranno procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico (art. 6, comma 6 D.M. 55/2013)

Oltre alle pubbliche amministrazioni interessate, obbligate a compiere anche una serie di attività propedeutiche all'utilizzo del servizio (accreditamento del canale da utilizzare, censimento degli uffici all'anagrafe IPA ...), l'attuazione della normativa coinvolge direttamente anche altri soggetti: in primo luogo i fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni tenuti ad emettere la fattura in formato elettronico ed a trasmetterla alle pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di interscambio; in secondo luogo, i soggetti intermediari previsti dalla legge (banche, Poste, commercialisti) ³.

Dunque, i professionisti iscritti negli Albi sono coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sotto diversi profili:

- 1) in qualità di **operatori economici**, in quanto soggetti fornitori di servizi professionali a Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti di Previdenza Nazionali;
- 2) in qualità di **intermediari**. Visto che la legge riconosce agli operatori economici tenuti all'emissione ed all'invio della fattura elettronica la possibilità di avvalersi di soggetti intermediari, ogni interessato può scegliere se eseguire le operazioni di fatturazione elettronica utilizzando lo SdI per conto proprio o se avvalersi di un iscritto ai nostri albi il quale, per conto dell'operatore medesimo, provvede alla compilazione, alla firma, alla trasmissione della fattura elettronica e ad ogni altra operazione correlata, nonché alle ulteriori attività di conservazione sostitutiva previste dalla legge;
- 3) in qualità di **consulenti** che svolgono attività di informazione e assistenza a favore dei clienti coinvolti, con particolare riferimento alle PMI.

Dal punto di vista tecnico, Ti ricordo che il Sistema di Interscambio è il sistema informatico deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, all'esecuzione di controlli sui file ricevuti e alla trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni. Lo SdI non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all'archiviazione e alla conservazione delle fatture.

La fattura elettronica (FatturaPA) è di fatto un file di formato XML (eXtensible Markup Language) al cui interno sono contenute tutte le informazioni obbligatorie ai fini fiscali ex art. 21, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e le altre informazioni eventualmente indispensabili per la corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio. Inoltre, questo formato prevede anche la possibilità di inserire ulteriori dati utili per la successiva gestione documentale o per specifiche esigenze degli interessati.

Al fine di garantire l'integrità delle informazioni contenute nella fattura e la sicura attribuibilità al soggetto mittente, ogni file "FatturaPA" o "Archivio" trasmesso allo SdI deve essere firmato, tramite un certificato di firma qualificata, dall'operatore economico che emette la fattura o dal suo intermediario incaricato. Il file preparato, firmato e nominato nel rispetto delle regole previste, può essere inviato allo SdI, utilizzando diversi canali di trasmissione.

- Posta Elettronica Certificata (PEC) – La trasmissione tramite PEC garantisce l'invio e la ricezione di messaggi e di eventuali documenti allegati, con valore legale pari alla raccomandata a/r. L'utilizzo di questo canale di trasmissione non richiede alcun tipo di accreditamento preventivo presso il Sistema di Interscambio. Il file "FatturaPA" e "Archivio" sono spediti come allegati del messaggio di

³ Si riporta la norma di cui all'art. 5, comma 1 del D.M. 3 aprile 2013, n. 55 (Intermediari): "Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione della fattura elettronica mantenendo inalterate le responsabilità fiscali dell'ente emittente la fattura nei confronti delle PA"

PEC all'indirizzo: sdi01@pec.fatturapa.it. E' garantito il buon esito della trasmissione se il messaggio comprensivo dell'allegato non supera la dimensione di 30 megabytes.

- Web – Se si utilizza questa modalità il file "FatturaPA" e "Archivio" devono essere inviati attraverso l'interfaccia web dello SdI. Per accedere al servizio di invio è necessario possedere l'abilitazione Entratel o Fisconline o essere dotati di smartcard con valore di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) precedentemente riconosciuta dall'Agenzia delle Entrate. Anche qui vi sono limiti dimensionali dei file da trasmettere, che non possono superare i 5 megabytes.
- Servizio SDI Coop Trasmissione, Servizio SDI FTP, Servizio SPCoop-Trasmissione – In questo caso i soggetti interessati devono preventivamente stipulare un accordo di servizio con l'SdI per accreditare il proprio canale (Web-service, Porta di Dominio o FTP) mediante l'apposita applicazione disponibile nella sezione *Strumenti* del portale.

I messaggi, le ricevute di sistema e ogni documento relativo alla trasmissione delle fatture elettroniche possono essere visualizzati dai soggetti che hanno eseguito le operazioni accedendo all'applicazione *Monitorare la FatturaPA*, nella sezione *Strumenti* del portale.

Con riferimento specifico alle PMI che forniscono beni e servizi alle amministrazioni attraverso il Mercato Economico della P.A. (MEPA)⁴ Ti segnalo inoltre che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha predisposto un servizio di gestione delle fatture elettroniche, disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it

Una trattazione più ampia dell'argomento è contenuta nel Documento n. 24 "L'obbligo di fatturazione elettronica alla P.A. e nuove opportunità professionali per i Commercialisti" pubblicato dall'Istituto di Ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel mese di novembre 2013, scaricabile all'indirizzo <http://www.irdcec.it/node/622>.

Per ogni approfondimento e relativo alla documentazione tecnica, alle modalità di trasmissione e ai servizi di supporto e assistenza nonché per ogni ulteriore aggiornamento, Ti rinvio al portale www.fatturapa.it, dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni. Per la parte giuridica si richiama, in particolare, la sezione "Normativa" del portale, nella quale sono elencate le principali norme di riferimento in materia con i relativi link ai singoli testi.

Un cordiale saluto

Gerardo Longobardi



⁴ Le PMI abilitate al MEPA devono avere almeno un catalogo attivo al momento dell'adesione e devono possedere i requisiti soggettivi previsti dalla "Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003", ossia: numero di dipendenti non superiore a 250; fatturato dell'ultimo bilancio chiuso non superiore a 50 milioni di euro; totale di bilancio (attivo patrimoniale) non superiore a 43 milioni di euro.